



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 85 DEL 21/12/2017**

**OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE PARCHEGGI DI PROPRIETÀ PRIVATA IN USO PUBBLICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO.**

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

TOSONI ANGELO	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
VALBUSA VANIA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
VESENTINI ANDREA	Assente
ANTONINI ANNA PAOLA	Presente
MAZZAFELLI SIMONE	Presente
MOLINARI ANDREA	Presente
BONFAINI FRANCESCO	Presente
DI BRAIDA PATRIZIA	Presente
TURRINA GIAMPAOLO	Presente
PERANTONI ELENA	Presente
GARDONI ALESSANDRO	Presente
BENINI FRANCA	Presente
BERTUZZI ENRICO	Assente
FOGLIA FEDERICA	Assente
MARCHI FRANCESCO	Assente

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE PERUZZI DR. GIOVANNI.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. OLIOSI LEONARDO – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE PARCHEGGI DI PROPRIETÀ PRIVATA IN USO PUBBLICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che il Comune di Valeggio sul Mincio è dotato di Piano Regolatore Comunale costituito da:

- PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato nella Conferenza di Servizi decisoria con la Provincia di Verona e la Regione del Veneto in data 26.09.2013, ratificato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1846 del 15.10.2013 pubblicata in data 05.05.2013 sul B.U.R. n. 94, e divenuto efficace in data 21.11.2013;
- PI – Secondo Piano degli Interventi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20.04.2017;

Premesso altresì che:

- negli anni scorsi sono state stipulate, tra Comune e soggetti privati, alcune convenzioni relative alla gestione di parcheggi di uso pubblico, a pagamento, realizzati da privati su aree pure private classificate dal vigente Piano degli Interventi come *Zone F – Aree per servizi pubblici, di uso pubblico e privati di interesse collettivo*;
- le destinazioni a parcheggio sono tra quelle annoverate nelle *Zone F - Aree per servizi pubblici, di uso pubblico e privati di interesse collettivo*, per le quali le Norme Tecniche Operative del P.I. vigente, al riguardo, prevedono quanto segue:

*Art. 62 AREE PER SERVIZI PUBBLICI, DI USO PUBBLICO E PRIVATI DI INTERESSE COLLETTIVO*

*[...]*

*d) Aree per parcheggi*

*Sono zone destinate alla realizzazione di parcheggi, anche a più livelli, per la sosta degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto in genere.*

*In tali zone sono ammesse esclusivamente costruzioni per il ricovero degli autoveicoli.*

*L'utilizzazione delle aree a parcheggio può aver luogo solo per iniziativa comunale.*

*Enti o privati possono peraltro chiedere di sostituirsi al Comune nella realizzazione ed utilizzazione dei parcheggi e dei relativi impianti; in tal caso la concessione deve essere regolata da apposita convenzione debitamente registrata e trascritta.*

*È ammessa per il personale di custodia un'abitazione fino ad un massimo di 500 mc.*

*Sono ammessi volumi fuori terra da destinare al ricovero di auto solo se direttamente discendenti dall'approvazione di un piano di parcheggio redatto ai sensi della Legge n. 122/91.*

*La suddivisione per funzione di servizio delle aree previste dal Piano Regolatore Generale sarà effettuata in sede di approvazione dei progetti esecutivi per la realizzazione dei singoli servizi.*

- alla data attuale le convenzioni stipulate, scadute o in scadenza, sono state prorogate in attesa che l'Amministrazione Comunale di Valeggio sul Mincio provveda a definire nuovi schemi per regolamentare i parcheggi per la sosta di auto, di camper, nonché parcheggi di servizio ai parchi di divertimento o affini che insistono sul territorio comunale;

Considerato che le convenzioni fino ad ora stipulate prevedevano la corresponsione al Comune di una somma compensativa a fronte del mancato introito derivante dalla gestione comunale dei parcheggi, e per le attività di competenza comunale collaterali alla presenza di parcheggi privati di uso pubblico sul territorio valeggiano, determinata in percentuale sulla tariffa applicata nei parcheggi gestiti direttamente dal Comune, secondo i primi indirizzi dettati a suo tempo con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.04.2015;

Considerato che a fronte delle convenzioni stipulate si sono rivelate di particolare complessità sia la verifica dei corretti utilizzi delle aree per la sosta temporanea dei veicoli, sia la verifica degli importi da corrispondere annualmente al Comune, e che pertanto si rende necessario provvedere ad approfondire e riconsiderare nella sua complessità il tema della realizzazione e gestione dei parcheggi privati di uso pubblico;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata n. 307 del 27.04.2017, al fine di procedere alla predisposizione dello schema di “convenzione tipo” volta a regolamentare l'utilizzo di parcheggi ad uso pubblico, anche a pagamento, realizzati da privati su aree pure private classificate dal vigente Secondo Piano degli Interventi come *Zone F – Aree per servizi pubblici, di uso pubblico e privati di interesse collettivo*, è stato affidato incarico ad un legale di affiancare gli uffici comunali coinvolti a vario titolo nella predisposizione di tale atto, così da garantire la corretta applicazione della vigente normativa nella tutela dell'Ente locale e dei fruitori dei servizi proposti;

Visto lo *Schema di Convenzione quadro per la realizzazione e la gestione dei parcheggi privati di uso pubblico* allegato alla presente deliberazione, che contiene gli indirizzi generali in relazione all'interesse pubblico da perseguire nella realizzazione e gestione dei parcheggi da parte di privati, per una corretta disciplina dei rapporti convenzionali;

Visti gli obblighi e le condizioni in esso contenuti;

Ritenuto, in particolare, che:

- per l'utilizzo di aree a parcheggio di uso pubblico da parte di privati per la sosta temporanea di veicoli sia a pagamento sia gratuita è necessario e opportuno prevedere, in via generale, che venga riconosciuto al Comune un beneficio pubblico corrispondente ad una somma compensativa per il posizionamento e manutenzione della cartellonistica stradale, per la manutenzione delle strade soggette a maggior aggravio di circolazione in prossimità del parcheggio, e per il servizio di controllo viabilistico;
- la somma da corrispondere deve essere commisurata al numero degli stalli di sosta dichiarati dal proponente e alla loro tipologia (per auto, per camper, per moto, per pullman, ecc.), da indicare in apposita planimetria da allegarsi alla convenzione;
- l'entità di tale corrispettivo deve essere determinata e modulata dalla Giunta comunale, con cadenza triennale, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione comunale di rideterminare la somma dovuta dai privati sulla base delle eventuali modifiche alle tariffe per la sosta deliberate annualmente, tenuto conto dell'ubicazione del parcheggio, della tipologia del medesimo, del servizio offerto e della eventuale stagionalità/periodo di utilizzo, così da regolamentare con efficacia e proporzionalità i parcheggi per la sosta di auto, di camper, di moto e di altri veicoli nonché i parcheggi di servizio ad attività commerciali o analoghe, ai parchi di divertimento o affini che insistono sul territorio comunale, che comportano elevati flussi di utilizzatori;

Ritenuto di poter autorizzare, laddove richiesto ed ammesso dal Piano degli Interventi vigente, la sosta di autocaravan/camper esclusivamente in via temporanea, con esclusione di qualsiasi altro tipo di utilizzo che possa in qualche modo configurarsi come diverso dalla semplice sosta o che sia assimilabile alla destinazione di "Struttura ricettiva all'aperto", per un periodo massimo di 72 (settantadue) ore consecutive, alle condizioni previste dall'art. 36 della L.R. 14 giugno 2013, n. 11 recante "Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto", dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento riportate nello Schema di Convenzione oggetto della presente deliberazione;

Dato atto che:

- tutte le responsabilità inerenti e conseguenti la realizzazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcheggi, la custodia dei veicoli all'interno parcheggi e gli eventuali correlati danni, devono restare a totale carico dei soggetti proponenti e sottoscrittori della convenzione, con espresso esonero in tale senso di qualsiasi responsabilità del Comune nei confronti dell'Operatore e dell'utenza;
- il Comune provvederà al controllo viabilistico ed al controllo della regolarità della sosta nell'area tramite propri incaricati: il personale del Comando di Polizia Locale e/o gli accertatori della sosta incaricati dal Comune dovranno, pertanto, avere libero accesso al parcheggio, e i proventi delle eventuali sanzioni amministrative per sosta irregolare verranno introitati dal Comune;
- qualsiasi modifica del parcheggio dovrà essere autorizzata dalla Giunta Comunale, previa presentazione di variante al progetto già rilasciato e secondo le disposizioni in materia edilizia ed urbanistica vigenti, con conseguente integrazione/modifica della convenzione già stipulata;
- qualsiasi modifica alla tipologia di servizio offerto all'utenza, ovvero sosta gratuita o a pagamento, dovrà preventivamente essere autorizzata dalla Giunta, con conseguente integrazione/modifica della convenzione già stipulata;

Considerato che:

- tutte le spese inerenti e conseguenti la convenzione, nessuna esclusa, dovranno essere a carico delle ditte richiedenti;
- le medesime ditte saranno tenute al versamento dei tributi di legge (IMU, TARI, ecc.) dovuti per l'utilizzo della zona "F" urbanizzata e destinata a parcheggio;

Viste le condizioni per la revoca delle convenzioni e le garanzie da prestare al Comune indicate nello schema di Convenzione;

Ritenuto di condividere, fare propri e approvare tutti i contenuti dello *Schema di Convenzione quadro per la realizzazione e la gestione dei parcheggi privati di uso pubblico* allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti	n. 13
Consiglieri astenuti	n. 1 (Molinari)
Consiglieri votanti	n. 12
Maggioranza	n. 7
Voti favorevoli	n. 12
Voti contrari	n. 0

## DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare lo *Schema di Convenzione quadro per la realizzazione e la gestione dei parcheggi privati di uso pubblico* allegato alla presente deliberazione, che dovrà essere sottoscritto dagli operatori che vorranno realizzare e gestire parcheggi privati di uso pubblico per la sosta temporanea di veicoli sia a pagamento sia gratuita, e alla quale dovrà essere allegata la planimetria del parcheggio oggetto del convenzionamento.
- 3) Di stabilire che:
  - per l'utilizzo di aree a parcheggio di uso pubblico da parte di privati è previsto che venga riconosciuto al Comune un beneficio pubblico corrispondente ad una somma compensativa per il posizionamento e manutenzione della cartellonistica stradale, per la manutenzione delle strade soggette a maggior aggravio di circolazione in prossimità del parcheggio, e per il servizio di controllo viabilistico;
  - la somma da corrispondere sarà commisurata al numero degli stalli di sosta dichiarati dal proponente e alla loro tipologia (per auto, per camper, per moto, per pullman, ecc.), da indicare in apposita planimetria da allegarsi alla convenzione;
  - l'entità di tale corrispettivo sarà determinata e modulata dalla Giunta comunale, con cadenza triennale, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione comunale di rideterminare la somma dovuta dai privati sulla base delle eventuali modifiche alle tariffe per la sosta deliberate annualmente, tenuto conto dell'ubicazione del parcheggio, della tipologia del medesimo, del servizio offerto e della eventuale stagionalità/periodo di utilizzo, così da regolamentare con efficacia e proporzionalità i parcheggi per la sosta di auto, di camper, di moto e di altri veicoli nonché i parcheggi di servizio ad attività commerciali o analoghe, ai parchi di divertimento o affini che insistono sul territorio comunale, che comportano elevati flussi di utilizzatori;
- 4) Di stabilire altresì che:
  - tutte le responsabilità inerenti e conseguenti la realizzazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcheggi, la custodia dei veicoli all'interno parcheggi e gli eventuali correlati danni, restano a totale carico dei soggetti proponenti e sottoscrittori della convenzione, con espresso esonero in tale senso di qualsiasi responsabilità del Comune nei confronti dell'Operatore e dell'utenza;
  - il Comune provvederà al controllo viabilistico ed al controllo della regolarità della sosta nell'area tramite propri incaricati: il personale del Comando di Polizia Locale e/o gli accertatori della sosta incaricati dal Comune dovranno, pertanto, avere libero accesso al parcheggio, e i proventi delle eventuali sanzioni amministrative per sosta irregolare verranno introitati dal Comune;
  - qualsiasi modifica del parcheggio dovrà essere autorizzata dalla Giunta Comunale, previa presentazione di variante al progetto già rilasciato e secondo le disposizioni in materia edilizia ed urbanistica vigenti, con conseguente integrazione/modifica della convenzione già stipulata;
  - qualsiasi modifica alla tipologia di servizio offerto all'utenza, ovvero sosta gratuita o a pagamento, dovrà preventivamente essere autorizzata dalla Giunta, con conseguente integrazione/modifica della convenzione già stipulata;
- 5) Di autorizzare, laddove richiesto ed ammesso dal Piano degli Interventi vigente, la sosta di autocaravan/camper esclusivamente in via temporanea, con esclusione di qualsiasi altro tipo di utilizzo che possa in qualche modo configurarsi come diverso dalla semplice sosta o che sia assimilabile alla destinazione di "Struttura ricettiva all'aperto", per un periodo massimo di 72 (settantadue) ore consecutive, alle condizioni previste dall'art. 36 della L.R. 14 giugno 2013, n. 11 recante "Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto", dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento riportate nello Schema di Convenzione oggetto della presente deliberazione.
- 6) Di dare atto che tutte le spesa inerenti e conseguenti la convenzione, nessuna esclusa, sono a carico delle ditte richiedenti. Per quanto riguarda la registrazione questa avverrà solo in caso d'uso e la spesa della stessa resta comunque a carico del concessionario.
- 7) Di dare atto che le medesime ditte sono tenute al versamento dei tributi di legge (IMU, TARI, ecc.) dovuti

per l'utilizzo della zona "F" urbanizzata e destinata a parcheggio.

- 8) Di demandare ai responsabili del Settore Urbanistica - Edilizia Privata, Attività produttive, e al Comandante di Polizia Locale, ciascuno per quanto di propria competenza, le verifiche tecniche e il rilascio dei provvedimenti di legge che legittimino la realizzazione e la gestione dei parcheggi.
- 9) Di demandare al competente Responsabile del Settore Affari Generali ad intervenire all'atto notarile di stipula della convenzione definitiva in rappresentanza dell'Ente, autorizzando fin d'ora lo stesso ad apportarvi eventuali modifiche / integrazioni ritenute necessarie e comunque non contrastanti con la presente deliberazione.
- 10) Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l'accertamento delle entrate derivanti dalla stipula delle *Convenzioni per la realizzazione e la gestione dei parcheggi privati di uso pubblico*.

Inoltre su proposta del Presidente del Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, su n. 12 consiglieri votanti essendosi astenuti n. 1 consigliere (Molinari), espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così da provvedere al più presto a stipulare le nuove convenzioni per la gestione dei parcheggi privati di uso pubblico.

Entra il Consigliere comunale Andrea Vesentini.

Consiglieri comunali presenti n. 14.



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
OLIOSI LEONARDO

IL SEGRETARIO GENERALE  
PERUZZI DR. GIOVANNI

# COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

## Provincia di Verona

Rep. n. \_\_\_\_\_

### CONVENZIONE QUADRO

#### PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI PARCHEGGI PRIVATI DI USO PUBBLICO

L'anno ..... addì ..... del mese di ..... in Valeggio sul Mincio avanti  
il sottoscritto ufficiale rogante ..... sono presenti i signori :

- .....denominato “OPERATORE”, nato a ..... il .....,  
residente a ..... in via ....., C.F. ....,  
che interviene nel presente atto in qualità di .....

e

- ..... nato/a a ..... il ....., in qualità di rappresentante  
del Comune di VALEGGIO SUL MINCIO, con sede in Piazza Carlo  
Alberto n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. e P. IVA 00346630239,  
nella sua qualità di Responsabile del Settore .....  
nominato/a con decreto del Sindaco n. .... in data .....,  
autorizzato/a a sottoscrivere il presente atto in forza della  
deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del ..... esecutiva ai  
sensi di legge, di seguito denominato/a “COMUNE”;

tra e parti, della cui identità personale io sono certo,

#### PREMESSO:

- che le Norme Tecniche Operative del P.I. - Piano degli Interventi  
vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ...  
del ....., prevedono :

*“ART. 62 - AREE PER SERVIZI PUBBLICI, DI USO PUBBLICO E  
PRIVATI DI INTERESSE COLLETTIVO*

[...]

*d) Aree per parcheggi*

*Sono zone destinate alla realizzazione di parcheggi, anche a più livelli, per la sosta degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto in genere. In tali zone sono ammesse esclusivamente costruzioni per il ricovero di autoveicoli. L'utilizzazione delle aree a parcheggio può avere luogo solo per iniziativa comunale. Enti o privati possono peraltro chiedere di sostituirsi al Comune nella realizzazione ed utilizzazione dei parcheggi e dei relativi impianti; in tale caso la concessione deve essere regolata da apposita convenzione debitamente registrata e trascritta.*

[...]”;

- che l'OPERATORE dichiara di avere la proprietà e libera disponibilità dell'area così contraddistinta: NCT, Foglio ....., particell. n. .... della superficie di mq ....., che il vigente P.I. classifica come Zona F, ovvero area di cui all'art. 62 delle N.T.O. sopra richiamati;
- che con istanza di Permesso di Costruire prot. n. .... del ....., rubricata con n. di P.E. ....., l'OPERATORE ha chiesto al COMUNE di poter realizzare un parcheggio privato di uso pubblico da destinare alla sosta gratuita / a pagamento di autovetture, moto, pullman e alla sosta temporanea di autocaravan / camper della superficie complessiva di mq ..... nell'area sopra citata;

(oppure)

- che con istanza prot. n. .... del ..... l'OPERATORE ha chiesto al COMUNE di poter utilizzare l'area a parcheggio di uso pubblico destinata alla sosta gratuita / a pagamento di autovetture, moto, pullman e alla sosta temporanea di autocaravan / camper della superficie complessiva di mq ..... sopra citata, già oggetto di Permesso di Costruire n. .... del ....., di convenzione rep. n.

- \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e successiva proroga rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- che l'area per la sua localizzazione, accessibilità, dimensione e condizione appare urbanisticamente vocata all'uso richiesto, in quanto funzionale alle peculiari esigenze legate allo sviluppo ordinato del territorio comunale e conseguentemente ad una viabilità adeguata;
  - che l'iniziativa richiesta comporta sostanzialmente un rafforzamento più in generale di servizi e funzioni rispondenti all'interesse generale;
  - che per l'utilizzo di aree a parcheggio di uso pubblico destinate sia alla sosta gratuita sia alla sosta a pagamento da parte di privati si prevede in via generale che venga riconosciuto al Comune un beneficio pubblico corrispondente ad una somma compensativa per il posizionamento e manutenzione della cartellonistica stradale, per la manutenzione delle strade soggette a maggior aggravio di circolazione in prossimità del parcheggio e per il servizio di controllo viabilistico; la somma è commisurata al numero degli stalli di sosta secondo la previsione generale deliberata dall'Ente tenuto conto dell'ubicazione del parcheggio, della tipologia del medesimo, del servizio offerto e della eventuale stagionalità/periodo di utilizzo;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, mediante la quale il COMUNE ha espresso gli indirizzi generali in relazione all'interesse pubblico nella realizzazione e gestione da parte di privati dei parcheggi per la sosta temporanea di veicoli sia a pagamento sia gratuita, ed ha approvato lo schema di convenzione quadro per una corretta disciplina dei rapporti convenzionali;

CONSIDERATO che, come stabilito nella sopra menzionata deliberazione, il Consiglio Comunale ha demandato alla Giunta Comunale di determinare e modulare la somma compensativa da corrispondere al Comune sulla base dell'ubicazione del parcheggio, della tipologia del medesimo, del servizio offerto e della sua eventuale stagionalità/periodo di utilizzo;

tutto ciò premesso, considerato e richiamato

si conviene e stipula quanto segue

1)

Il COMUNE concede all'OPERATORE l'utilizzo come parcheggio ad uso pubblico a pagamento / gratuito, come da specifica richiesta del medesimo acquisita in atti al prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dell'area della superficie di mq \_\_\_\_\_ censita al NCT, Foglio \_\_\_\_\_, particell\_ n. \_\_\_\_\_. L'area viene suddivisa, come da planimetria allegata, in n. \_\_\_\_\_stalli di sosta per autovetture, n. \_\_\_\_\_ stalli per la sosta temporanea di autocaravan/camper, n. \_\_\_\_\_stalli di sosta per moto, n. \_\_\_\_\_stalli di sosta per pullman e camion, concordati con l'OPERATORE tenuto conto della sua estensione, considerate anche le zone di manovra e circolazione; al proposito, la distribuzione degli stalli e delle aree destinate alla sosta dovrà consentire l'agevole circolazione e manovra sia ai mezzi privati che a quelli di soccorso; ogni modifica della conformazione del parcheggio dovrà essere concordata per iscritto con una nuova planimetria, fermi restando eventuali obblighi di presentazione di pratiche edilizie qualora ricorrano i casi di legge, con conseguente integrazione/modifica della convenzione già stipulata. L'utilizzo per il parcheggio potrà avvenire soltanto negli stalli di sosta di cui alla planimetria, ed ogni altro utilizzo è vietato. Non sarà pertanto ammessa la sosta di un numero di veicoli superiore

a quella indicata nella planimetria allegata: sarà pertanto cura dell'operatore evidenziare gli stalli e le aree di circolazione con opportuna segnaletica orizzontale/verticale o con altro sistema che consenta la facile individuazione di tali spazi; è facoltà dell'OPERATORE installare altresì eventuali sistemi di conteggio e segnalazione automatizzati dei posti disponibili, da rendere visibili agli utenti.

Qualsiasi modifica alla tipologia di servizio offerto all'utenza, ovvero sosta gratuita o a pagamento, dovrà preventivamente essere autorizzata dalla Giunta, con conseguente integrazione/modifica della convenzione già stipulata

2)

L'OPERATORE realizzerà, dotandosi previamente di ogni altro atto di autorizzazione amministrativa in relazione al tipo di attività esercitata e alle opere realizzande , un'area attrezzata per il parcheggio di veicoli curandone la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, assumendosi le relative responsabilità, con espresso esonero in tale senso di qualsiasi responsabilità del COMUNE nei confronti dell'OPERATORE e dell'utenza. In merito alla custodia dei veicoli all'interno dei parcheggi e agli eventuali correlati danni, l'OPERATORE si assume ogni rischio, esonerando anche in tal caso il COMUNE da ogni responsabilità. Si precisa inoltre che la tipologia e le modalità di utilizzo di eventuali apparecchiature o strumentazioni di accesso automatico e/o informatizzate funzionali al parcheggio, sono di esclusiva proprietà, gestione e disponibilità dell'OPERATORE, con esonero del COMUNE da ogni responsabilità diretta o indiretta. A tale scopo l'OPERATORE dovrà dotarsi di un apposito piano di sicurezza e stipulare adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, che verranno consegnati al Comune rispettivamente all'inizio

dell'attività e alla sottoscrizione della presente convenzione. In caso di mancato adempimento la presente convenzione sarà sospesa con divieto di utilizzare l'area.

3)

Il COMUNE provvederà al controllo viabilistico ed al controllo della regolarità della sosta nell'area tramite propri incaricati: il personale del Comando di Polizia Locale e/o gli accertatori della sosta incaricati dal COMUNE dovranno, pertanto, avere libero accesso al parcheggio; i proventi delle eventuali sanzioni amministrative per sosta irregolare verranno introitati dal Comune .

4)

Oltre a quanto previsto ai punti 1) e 2), in particolare gli obblighi dell'OPERATORE sono:

- a) curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area, mantenendo l'area pulita e ordinata, collocando anche appositi cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- b) garantire l'apertura del parcheggio per i veicoli tutti i giorni per tutte le 24 ore applicando, nel caso di parcheggi a pagamento, le tariffe per la sosta deliberate annualmente dal Comune, che devono essere rese ben visibili con apposita cartellonistica e indicazione della delibera comunale di riferimento;
- c) consentire la sosta di autocaravan/camper esclusivamente in via temporanea, ove urbanisticamente ammissibile e previa presentazione di specifica istanza di Permesso di Costruire da parte dell'OPERATORE, con possibilità di pernottamento per un periodo massimo di 72 (settantadue) ore consecutive, ai sensi dell'art. 185, comma 7 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. recante il Nuovo Codice della Strada, e così come previsto dall'ancora vigente art. 44 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33 del "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e dall'art. 36 della L.R. 14 giugno 2013, n. 11 e s.m.i.

recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto”, a condizione che siano presenti gli impianti di smaltimento igienico-sanitario destinati a raccogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni dei camper, secondo quanto stabilito dall’art. 378 del DPR 495/1992 e s.m.i. (Regolamento del Codice della Strada), e che siano presenti tutte le dotazioni di cui al succitato art. 44 della L.R. 33/2002. In tali aree per la sosta temporanea di autocaravan/camper è escluso qualsiasi altro tipo di utilizzo che possa in qualche modo configurarsi come diverso dalla semplice sosta o che sia assimilabile alla destinazione di “Struttura ricettiva all'aperto”; non sarà pertanto ammesso il posizionamento di tavolini, sedie, gazebi, tende ecc... che possano in qualche modo prospettare un utilizzo diverso dal semplice parcheggio; a tale proposito l'OPERATORE dovrà collocare appositi cartelli all'ingresso dell'area che indichino chiaramente tali divieti. Nel caso di parcheggi privati a servizio di attività commerciali o analoghe che comportino elevati flussi di utilizzatori, l'OPERATORE in sede di istanza dovrà indicare il periodo e l'orario di apertura previsti e la tipologia di servizio offerto, ovvero gratuito o a pagamento, allegando la relativa planimetria con gli stalli. Anche sulla base di tali indispensabili informazioni, la Giunta Comunale determinerà le tariffe da applicare e il contributo dovuto al Comune;

d) consentire il parcheggio gratuito ai veicoli in occasione di feste o manifestazioni che si terranno secondo il calendario fornito dal Comune e con modalità stabilite di volta in volta dalla Giunta Comunale;

e) consentire l'ingresso agli incaricati del Comune per il controllo viabilistico e della regolarità della sosta ai sensi del codice della strada nonché per la verifica del rispetto della presente convenzione;

- f) in caso di utilizzo di lavoratori dipendenti per l'esercizio dell'attività, l'OPERATORE dovrà trasmettere al Comune l'elenco aggiornato degli stessi con la dichiarazione ( supportata da idonea documentazione) circa l'assolvimento degli obblighi contributivi e retributivi;
- g) dotarsi di apposito piano di sicurezza.

5)

L'OPERATORE verserà al Comune alla data di sottoscrizione della presente convenzione e successivamente entro e non oltre giorni 5 dalla scadenza di ogni annualità, la somma complessiva di euro \_\_\_\_\_ pari ad euro \_\_\_\_\_ per ogni stallo di sosta indicato nella planimetria come parcheggio di auto vetture, euro \_\_\_\_\_ per ogni stallo di sosta indicato nella planimetria come parcheggio di autocaravan/camper, euro \_\_\_\_\_ per ogni stallo di sosta indicato nella planimetria come parcheggio di moto, ed euro \_\_\_\_\_ per ogni stallo di sosta indicato nella planimetria come parcheggio di pullman e camion, come somma compensativa per il posizionamento e manutenzione della cartellonistica, per la manutenzione delle strade soggette a maggior aggravio di circolazione in prossimità del parcheggio e per il servizio di controllo viabilistico. Tali corrispettivi da versare al COMUNE terranno conto dell'ubicazione del parcheggio, della tipologia del medesimo, del servizio offerto, e della sua eventuale stagionalità, e saranno aggiornati con deliberazione di Giunta Comunale con cadenza triennale, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione comunale di rideterminare la somma dovuta dai privati sulla base delle eventuali modifiche alle tariffe per la sosta deliberate annualmente.

Gli obblighi ed impegni di cui sopra e di cui al precedente punto 4) dovranno essere esposti in modo chiaro e trasparente all'ingresso dell'area di parcheggio e costituire elementi essenziali per la regolamentazione dell'utilizzo del parcheggio da parte degli utenti.

6)

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 3 (tre).

7)

Le parti riconoscono e confermano che daranno esecuzione al presente accordo nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo tale da garantire non soltanto quanto pattuito formalmente, ma anche una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.

8)

La convenzione verrà revocata in caso di: a) mancato versamento della somma di cui all'articolo 5) decorsi 5 giorni dalla scadenza di ogni annualità senza obbligo di preavviso; b) mancata manutenzione dell'area con il persistere di inadempimento a seguito di contestazione tramite lettera scritta; c) mancato mantenimento delle tariffe per l'utilizzo dell'area indicate dal Comune a seguito di contestazione tramite lettera scritta; d) utilizzo del parcheggio / area di sosta temporanea diverso da quello previsto dalla presente convenzione e/o in violazione degli obblighi della medesima, ivi compresa la sosta di veicoli in numero maggiore rispetto a quello stabilito nella presente convenzione sulla base degli stalli concordati, a seguito di contestazione tramite lettera scritta; e) mancata ottemperanza all'obbligo di parcheggio gratuito in occasione di particolari feste e manifestazioni indicate dal Comune; f) mancato assolvimento degli obblighi contributivi e retributivi in caso di utilizzo di dipendenti, e mancata dotazione del piano di sicurezza; g) mancato versamento al Comune dei tributi di legge dovuti per l'utilizzo dell'area "F" urbanizzata. La convenzione verrà revocata altresì in ogni caso per gravi e giustificati motivi di ordine pubblico o per interessi pubblici sopravvenuti senza possibilità per l'OPERATORE di rivendicare indennizzo di alcun genere, nemmeno per le opere edilizie

eventualmente realizzate a servizio dei parcheggi/aree di sosta temporanea.

9)

A garanzia degli obblighi previsti nella presente convenzione e specialmente relativi al versamento delle somme di cui al punto 5), al momento della stipula della convenzione l'OPERATORE dovrà versare idonea cauzione o costituire polizza fideiussoria stipulata con primario istituto italiano pari al 10% del corrispettivo complessivo da versare al comune nel triennio di validità della convenzione.

10)

Le spese di stipula, registrazione e trascrizione della presente convenzione saranno a carico dell'OPERATORE.

Valeggio sul Mincio, li \_\_\_\_\_

L'OPERATORE \_\_\_\_\_

Il COMUNE \_\_\_\_\_



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Proposta N. 2017 / 2660

Unità Proponente: Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica

**OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE PARCHEGGI DI PROPRIETÀ PRIVATA IN USO PUBBLICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO**

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/12/2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
GRAZI ANNA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Proposta N. 2017 / 2660

Unità Proponente: Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica

**OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE PARCHEGGI DI PROPRIETÀ PRIVATA IN USO PUBBLICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO**

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 14/12/2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
DEL LUNGO TOMMASO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)